

Obbligo di risposta e tutela della privacy

Il Censimento della Popolazione è una rilevazione **obbligatoria** per legge sia a livello nazionale (art. 7 del D. Lgs. n. 322/1989 e legge 122/2010) che a livello europeo (Regolamento CE n. 763/2008).

I **soggetti obbligati a fornire i dati richiesti** (art. 7 D.Lgs. n. 322/89) sono, per la Rilevazione censuaria da Lista (IST-02494), **la persona di riferimento e le persone abitualmente dimoranti nella famiglia** selezionata nel campione ISTAT.

Per **famiglia** si intende *l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune*, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e ss.mm.ii.). Nella definizione di famiglia rientrano anche le **convivenze di fatto: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile** (art. 1, commi 36 e 37, Legge 20 maggio 2016, n. 76).

L'adempimento dell'obbligo di fornire i dati per le indagini statistiche ufficiali da parte dei soggetti privati consiste nel **rispondere in modo completo, veritiero e tempestivo** ai quesiti contenuti nel questionario della rilevazione. Ciò significa che l'obbligo può dirsi adempiuto solo se i questionari siano stati compilati integralmente e correttamente e trasmessi entro il **23 dicembre 2024**.

L'avvenuto adempimento, registrato sul Sistema di Gestione delle Indagini (SGI), e **documentato dalla ricevuta di avvenuta compilazione**, contribuisce a evitare i casi di accertamento erroneo o infondato.

L'accertamento della violazione dell'obbligo di risposta potrà essere eseguito nei confronti della persona abitualmente dimorante che abbia manifestato il **rifiuto**, sia essa la persona di riferimento della famiglia (che, di norma, corrisponde all'intestatario della scheda di famiglia in Anagrafe) o altro componente della famiglia. L'accertamento avviene sia per **omessa fornitura dei dati** richiesti, che per fornitura scientemente **errata o incompleta**.

La **violazione di tale obbligo** implica l'avvio della procedura sanzionatoria per l'applicazione delle **sanzioni amministrative** previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 322/1989 e ss.mm.ii. e dall'art. 7 del d.lgs. 322/89 per la mancata fornitura dei dati e **non prevede in alcun caso richieste verbali di pagamento ai cittadini a mezzo di soggetti incaricati**. Si precisa, a tal proposito, che la procedura sanzionatoria, attivata dall'Ufficio Comunale di Censimento, prevede che l'interessato riceva da parte del Comune stesso una diffida ad adempiere e, solo in caso di mancata risposta alla diffida, sarà recapitata una successiva notifica da parte dell'ISTAT dell'atto di contestazione contenente gli estremi dell'accertamento e le indicazioni sulle modalità di pagamento.

Tutte le informazioni raccolte dall'Indagine sono garantite dalla legge sotto il profilo della **tutela** e della **riservatezza**, principi rigidamente rispettati e assicurati dall'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, a livello europeo (Regolamento UE 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018) e nazionale. Per il trattamento dei dati raccolti in occasione del censimento, il personale coinvolto è tenuto ad osservare le disposizioni in materia di **segreto d'ufficio** e **segreto statistico** (art. 9 d.lgs. n. 322/1989).

I dati sono diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che li forniscono o a cui si riferiscono, assicurando così la massima riservatezza.

Normativa di riferimento: PSN Programma Statistico Nazionale 2020-2022, aggiornamento 2022 approvato con DPR 11 luglio 2023 S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2023 - serie generale - n. 201, D.Lgs. n. 322/89.